

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:  
dott. Maria Silvana FUSILLO Presidente  
dott. Marianna D'AVINO Consigliere  
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello datato 23.12.2016,

da

**SOCIETA' CLIENTE IN LIQUIDAZIONE**

APPELLANTE

contro

**BANCA INCORPORANTE**

APPELLATA

^^^^

**OGGETTO:** Appello avverso la sentenza n. xxxx/2016, emessa dal Tribunale di Napoli il 4.9.2016 e pubblicata il 4.10.2016.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli, la **SOCIETA' CLIENTE** conveniva in giudizio la **BANCA INCORPORATA** (oggi **BANCA INCORPORANTE**), per sentir accolte le seguenti conclusioni: "A) con riguardo all'attività di mediazione creditizia: 1) accertare e dichiarare che la **SOCIETA' CLIENTE**, ha esercitato il diritto di recesso dai contratti/convenzioni stipulati con la **BANCA INCORPORATA**, da ultimo da quella del 28.12.2005, per l'effetto dichiarare lo scioglimento, e/o la risoluzione, di ogni rapporto contrattuale in essere con detta banca a titolo di mediazione creditizia; 2) accertare e dichiarare le inadempienze in cui è incorsa la **BANCA INCORPORATA** con riguardo ai contratti/convenzioni stipulati con la **SOCIETA' CLIENTE**, da ultimo quella del 28.12.2005, quali illustrate nel corpo del presente atto; 3) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, condannare la **BANCA INCORPORATA** al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla **SOCIETA' CLIENTE** nella misura di € 5.000.000,00, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, anche eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione; B) con riguardo all'attività di agenzia: 4) accertare e dichiarare che la **SOCIETA' CLIENTE** ha espletato in favore della **BANCA INCORPORANTE** anche l'attività di agente in attività finanziaria, ai sensi del D. M. 13 dicembre 2001, n. 485; 5) accertare e dichiarare che la **SOCIETA' CLIENTE** ha esercitato il diritto di recesso dai contratti/convenzioni stipulati con la **BANCA INCORPORATA**, da ultimo quella del 28.12.2005, e per l'effetto dichiarare lo scioglimento, e/o la risoluzione, di ogni rapporto contrattuale in essere con detta banca a titolo di agenzia in attività finanziaria; 6) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono sub 4 e sub 5, condannare la **BANCA INCORPORATA** al pagamento in favore dell'attrice delle provvigioni maturate pari ad € 1.217.065,83, oltre interessi come per legge, nonché dell'indennità di fine rapporto pari ad € 571.916,11, oltre interessi come per legge, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, anche eventualmente in via equitativa; 7) condannare la **BANCA INCORPORATA** al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. De Paola, del 03.05.2022 n. 1863*

Deduceva a tal fine l'attrice di aver svolto, per conto - e talvolta in nome - della **BANCA INCORPORATA**, attività di mediazione creditizia e, quale agente della convenuta, attività finanziaria, sulla scorta di una serie di convenzioni con enti e ministeri, dando attuazione a forme di finanziamento in favore di dipendenti di tali Enti, denominate “delega di pagamento”.

Deduceva inoltre la **SOCIETA' CLIENTE** che la Banca, sin dalle prime battute del rapporto contrattuale in oggetto, non rispettava gli impegni contrattuali assunti e le generali norme di correttezza e buona fede, tenendo un comportamento ostativo rispetto alle attività svolte dalla **SOCIETA' CLIENTE** in esecuzione delle convenzioni stipulate, arrecandole così gravi danni; specificatamente, sosteneva che la convenuta non avrebbe provveduto alla pubblicizzazione del prodotto finanziario “delega di pagamento” attraverso i propri canali pubblicitari, sia cartacei che telematici, non attuando corsi per istruire il personale dipendente delle proprie filiali, non rispettando l'obbligo di vendita del prodotto in esame presso i propri sportelli e non aggiornando tempestivamente la modulistica necessaria per il perfezionamento delle convenzioni con gli enti.

Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda.

Il tribunale di Napoli, mezzo della sentenza oggetto del presente gravame, rigettava la domanda attorea, condannando la **SOCIETA' CLIENTE** al pagamento delle spese di lite.

Motivava a tal fine il giudice di primo grado che era da escludersi il dedotto rapporto di agenzia, atteso che non si ravvisavano – a seguito dell'istruttoria espletata - le caratteristiche tipiche di tale rapporto, mancando il rapporto di stabilità proprio dell'agente.

Osservava, inoltre, il giudice di primo grado che non emergevano quelle violazioni agli obblighi contrattuali denunciate dall'attrice, non risultando – così – provata la domanda.

Avverso la suddetta sentenza propone appello la **SOCIETA' CLIENTE** in liquidazione, cui resiste la **BANCA INCORPORANTE**, già **BANCA INCORPORATA**.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I motivi di gravame proposti dall'appellante risultano essere quattro e sono volti a criticare la sentenza di primo grado per: 1) violazione degli artt. 1742 e ss. c.c. con riferimento al mancato riconoscimento del rapporto di agenzia; 2) mancato riconoscimento dei gravi inadempimenti contrattuali della banca; 3) omessa e/o carente motivazione, nonché erronea valutazione delle prove; 4) omessa nomina del CTU.

Con il **PRIMO MOTIVO** di censura, la **SOCIETA' CLIENTE** in liquidazione ritiene che, in violazione degli artt. 1742 e ss. c.c., il Tribunale di Napoli avrebbe in maniera erronea escluso la sussistenza di un rapporto di agenzia, non effettuando alcuna valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio, le quali, invece, a parere dell'appellante, dimostrerebbero la sussistenza del rapporto di agenzia e del vincolo di esclusiva posto a carico della **SOCIETA' CLIENTE**.

Il motivo di gravame risulta inammissibile.

Com'è noto, con la riforma introdotta dalla Legge 83/2012, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, il Legislatore ha imposto all'appellante l'obbligo di indicare esattamente le parti della decisione di cui si chiede la riforma, nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, si dà consentire al Giudice di appello un'opera alquanto simile ad un intervento di ritaglio, con conseguente innesto delle parti modificate nel testo della sentenza di 1° grado (App. Roma, 25.1.2013).

Sotto un profilo di stretto diritto, si osserva che, per soddisfare il requisito della specificità e, quindi, dell'ammissibilità dell'appello, è necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata siano contrapposte quelle dell'appellante, in modo chiaro e preciso, tali da poter incrinare il fondamento logico delle motivazioni adottate dal primo Giudice (Cass. Civ. Sez. I 27/09/16 n. 18932) e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata (così Cass. Civ. III<sup>a</sup> Sez. Ord. 25/05/17 n. 13151).

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. De Paola, del 03.05.2022 n. 1863*

In altri termini, l'atto di appello deve contenere una intrinseca logicità ed il necessario collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze, in termini di revisione, che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata (Corte Appello Napoli III<sup>a</sup> Sez. 18/01/17).

Nel caso di specie, l'appellante, pur avendo assolto l'onere dell'indicazione delle parti della sentenza che ha inteso impugnare, attraverso la pedissequa trasposizione, nell'atto devolutivo, di parte del testo della sentenza, ha però omesso del tutto di specificare le "modifiche" che essa intende richiedere in merito alla ricostruzione del fatto come operata dal Primo Giudice, nonché le compiute ragioni di diritto che sorreggono le censure mosse e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, così come per contro prescritto dall'art. 342 co. 1<sup>o</sup> nn. 1-2 c.p.c..

Infatti, analizzando il motivo di gravame esposto dall'appellante, si rileva che la censura si risolve in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si concretizzerebbe nel non aver riconosciuto il rapporto di agenzia invocato dalla **SOCIETA' CLIENTE**; l'appellante, tuttavia, non offre argomentazioni idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che, per escludere l'invocato rapporto di agenzia, si era basato sulle seguenti motivazioni: a) nessun potere di stipula diretta dei contratti di finanziamento in capo alla **SOCIETA' CLIENTE**, sulla scorta delle prove orali raccolte; b) la decisione finale di concedere un finanziamento era sempre demandata alla banca, che non aveva alcun obbligo di concedere lo stesso (circostanza anch'essa risultante dalle prove orali); c) nessun vincolo di esclusiva era previsto a carico della **SOCIETA' CLIENTE**, la quale era libera di operare anche con altri operatori economici.

Queste le motivazioni del tribunale sul punto per escludere la sussistenza dei requisiti della stabilità e della dipendenza, elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia.

A fronte di ciò, l'appellante richiama l'esistenza di una documentazione, la quale, tuttavia, nulla prova per confutare i basamenti motivazionali della decisione di primo grado (sopra riportati sub. a, b e c); lo stesso dicasi per le deposizioni testimoniali riportate.

Pertanto, le argomentazioni addotte dall'appellante, piuttosto che esporre compiutamente le ragioni del gravame da contrapporre in maniera critica alle motivazioni esposte in sentenza, di guisa da inficiarne il suo fondamento logico-giuridico (ex pluribus, Cass. 19.2.2009, n. 4068, Cass. 31.5.2006, n. 12984), rivelano una mera manifestazione di dissenso rispetto alle statuizioni rese dal primo giudice, e sono perciò inidonee ad evidenziarne effettive lacune, incongruenze e/o illogicità della motivazione posta a base della decisione impugnata (Cass. 14.3.2006, n. 5445).

Sul punto la Corte ritiene di condividere in pieno il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impuginate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cass. 16.1.2020, n. 795, Cass. 27.9.2016, n. 18932, v. pure sez. III n. 16262/2012 e Cass. sez. III n. 8548/2012).

Ed ancora: "L'onere della specificazione dei motivi di appello - ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - ha la duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di appello e di consentire il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata ed è assolto solo se l'atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado.

L'art. 342 c.p.c., in particolare, richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in ordine alla sentenza gravata, con la indicazione - per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa a sostegno

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. De Paola, del 03.05.2022 n. 1863*

*della decisione sul punto oggetto della doglianza dell'appellante - delle contrarie ragioni di fatto e di diritto giustificative della censura. La specificità dei motivi esige - anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, alla parte volitiva dell'appello dovendosi sempre accompagnare una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. 25.2.2014, n. 4437).*

Significativa sul punto è pure Cass. 18.4.2012, n. 6069, secondo cui *“l'appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione che esse devono essere accolte in quanto meritevoli di accoglimento rispetto all'operata liquidazione ma ha l'onere di indicare specificamente gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza in modo da contrapporre con sufficiente grado di specificità le proprie ragioni di censura alle ragioni poste dal giudice a base delle sue valutazioni”*.

Recentemente sono intervenute sul punto anche le sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 27199 del 16.11.2017, le quali hanno così sentenziato: *“Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”*.

Anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che *“il requisito della specificità dei motivi d'appello ai fini della validità della impugnazione - prescritto dall'art. 342 c.p.c., anche nella formulazione applicabile nella specie, anteriore alla L. n. 134 del 2012-, comporta che l'appello debba contenere "i motivi specifici dell'impugnazione"; tanto sta ad indicare che l'atto d'appello non può limitarsi ad individuare le "statuizioni" concretamente impuginate, ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione, prospettando le modifiche in concreto richieste alla ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal primo giudice, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime”(Corte App. Campobasso, 13.10.2015, n. 220).*

Il predetto motivo di appello della **SOCIETA' CLIENTE** non soddisfa tali requisiti e, per tali ragioni, va dichiarato inammissibile.

Infondato risulta essere il **SECONDO MOTIVO** di gravame, a mezzo del quale l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui non riconosce la sussistenza di alcuni inadempimenti contrattuali asseritamente commessi dall'odierna appellata, fonte di danno risarcibile per la **SOCIETA' CLIENTE**. Posto che l'attività intrapresa dalla **SOCIETA' CLIENTE** deve essere qualificata di intermediazione finanziaria (e quindi come il soggetto che mette in relazione due parti per la concessione – nel caso di specie - di un finanziamento) e ritenuto che l'obbligo di esclusiva era solo a carico della **BANCA INCORPORATA**, oggi **BANCA INCORPORANTE**, essendo la **SOCIETA' CLIENTE** libera di poter esplicitare la propria attività imprenditoriale anche nei riguardi di altri soggetti economici, vi è evidenziare che l'istruttoria esperita nel corso del giudizio di primo grado non ha fatto emergere tutte quelle inadempienze lamentate- anche nell'atto di gravame- dalla **SOCIETA' CLIENTE**.

Infatti, per un verso, l'obbligo di pubblicizzare il prodotto finanziario da parte della odierna appellata risulta assolto – come emerso dall'istruttoria (v. teste I(omissis)) – a mezzo diffusioni di circolari inviate dalla banca anche alle proprie filiali e con la creazione di una struttura interna alla banca, volta all'assistenza del personale impiegato per tale settore, nonché con la diffusione di *depliant* pubblicitari (testi (omissis)), per altro verso nucleo centrale della vicenda risulta essere la verifica (e quindi la prova) del nesso causale collegante il danno con il supposto inadempimento.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. De Paola, del 03.05.2022 n. 1863*

In altre parole, la concreta risarcibilità dell'asserito danno potrà scaturire solamente qualora l'attrice dimostri, da una parte, di aver subito e danno, e dall'altra, che detto danno sia direttamente collegabile all'altrui inadempimento.

Nel caso in esame, invece, manca del tutto la prova del nesso causale tra danno ed asserito inadempimento altrui, ostando al collegamento eziologico anche la natura del rapporto (di mediazione creditizia e non di agenzia, come sopra detto) e, soprattutto l'assenza di qualsivoglia vincolo di esclusività nei confronti della **SOCIETA' CLIENTE**. Pertanto, come anche correttamente motivato dal giudice di primo grado, la **SOCIETA' CLIENTE**, ove non avesse ritenuto economicamente conveniente il rapporto professionale con l'odierna banca, era libera di instaurare rapporti economici con altri operatori, non potendo considerarsi, e né essendo, economicamente vincolata con la **BANCA INCORPORATA**.

Pertanto, eventuali inadempimenti, che comunque non risultano adeguatamente provati, trovano l'insuperato ostacolo della mancata prova del nesso causale con il danno asseritamente sofferto, ben potendo l'invocato danno essere conseguenza di altri fattori (di natura gestionale, per fare un esempio) scollegati dal rapporto con l'odierna appellata.

Per le suddette ragioni, la richiesta di CTU effettuata dall'appellante risulta essere inammissibile, in quanto esplorativa.

Con il **TERZO MOTIVO** di gravame, l'appellante lamenta una mancata motivazione relativamente agli elementi risultanti dall'istruttoria, con particolare riguardo a quanto emerso dal deferito interrogatorio formale.

Il motivo non coglie nel segno.

Circa le risultanze delle prove testimoniali, dalla sentenza gravata non si rinviene alcun difetto motivazionale, avendo invero il giudice di primo grado – al fine di rigettare la domanda attorea - ampiamente citato le risultanze delle prove testimoniali raccolte nel corso del processo. In ogni caso, la contestazione dell'appellante appare generica, non avendo specificato quali risultanze orali sarebbero state disattese dal tribunale e la loro rilevanza causale sull'esito della controversia.

Discorso a parte merita la valutazione dell'interrogatorio formale, reso in primo grado non dal legale rappresentante della convenuta ma bensì da un procuratore a ciò autorizzato.

Ebbene, indubbiamente le censure dell'appellante sul punto risultano efficaci, non potendo tale espediente istruttorio essere rilasciato da una persona diversa da quella del legale rappresentante p.t. della società convenuta.

Sul punto la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che *“l'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c.”* (Cass. 23.12.1998, n. 12843, Cass. 9.7.1990, n. 7162, Trib. Caltanissetta 30.11.2002). Pertanto, essendo stato reso -tale incombenza istruttorio – da un soggetto non legittimato, la naturale conseguenza risulta essere quella di considerare come verificata la cd. “mancata risposta” della parte, a cui lo stesso incombenza era stato deferito ex art. 232 cpc.

Tuttavia, l'effetto che ne deriva non è automatico, dovendo il Giudice valutare “ogni altro elemento di prova” al fine di considerare come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (art. 232 cpc). Anche la Cassazione sottolinea che *“in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”* (sentenza 27.12.2021, n. 41643).

Ebbene, nel caso di specie, pur dovendosi ritenere che, contrariamente alla valutazione sul punto effettuata dal giudice di primo grado, la convenuta banca non abbia risposto al deferito interrogatorio formale, la valutazione degli altri elementi di prova (sia di natura documentale e sia le risultanze delle altre prove orali) non consente di ritenere come “ammessi” (e quindi confessati) i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, ritenendo la Corte di superare quella presunzione semplice rinvenibile nel citato art. 232 cpc a vantaggio della complessiva valutazione probatoria effettuata dal giudice di primo

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. De Paola, del 03.05.2022 n. 1863*

grado nella sentenza impugnata. In altre parole, la valutazione degli elementi complessivi della vicenda operata dal primo giudice, unitamente a quanto qui motivato sugli altri motivi di appello, appare condivisibile sia con riferimento alla qualificazione giuridica della *res* controversa e sia con riferimento alla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, non ritenendosi sufficiente la mancata risposta al deferito interrogatorio formale a spostare i termini della decisione.

Con il **QUARTO ED ULTIMO MOTIVO** di appello, la difesa della **SOCIETA' CLIENTE** si lamenta della mancata ammissione della CTU in primo grado.

Tuttavia, più che un motivo di gravame, il rilievo ha piuttosto la finalità di reiterare la suddetta richiesta anche nel giudizio di seconde cure.

Tuttavia la Corte osserva che detto incumbente ha rilievo nell'ipotesi in cui il Giudicante ritenga di rinvenire – in aggiunta ad un rapporto di mediazione finanziaria – anche quello di agenzia, ma, escludendo detta qualificazione per tutti i motivi sopradescritti, ne consegue che la CTU risulta superflua.

Ne consegue che l'appello andrà rigettato, con tutte le conseguenze di legge.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla **SOCIETA' CLIENTE** in liquidazione avverso la sentenza n. xxxxx/2016, emessa dal Tribunale di Napoli il 24.9.2016 e pubblicata il 10.10.2016, così dispone:

1. Rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle competenze di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. 12.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge;
3. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione.

Napoli, li 2.5.2022

Il Presidente  
(dr. Maria Silvana Fusillo)

Il Giudice Ausiliare est.  
(dr. Sandro de Paola)

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***